

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 102

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 ottobre 2015)

INDICE

DONNO ed altri: sulla conformità a norma dell'impianto di depurazione di Carovigno (Brindisi) (4-03018) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) Pag. 3777

DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GAETTI, PUGLIA, PAGLINI, CATALFO, NUGNES, MORONESE, MORRA, MANGILI, SIMEONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

mediante deliberazione del Consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) n. 382 del 18 settembre 1989, veniva deliberato l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione temporanea dell'impianto intercomunale di depurazione di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele salentino con i relativi collettori di adduzione alle imprese coinvolte;

con decreto n. 129/CD/A del 13 giugno 2002, il commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia *pro tempore*, Raffaele Fitto, applicava la proroga «allo scarico nel sottosuolo, mediante 2 voragini site in località Contrada Vigna della Marina, dei reflui depurati rinvenuti dall'impianto di depurazione a servizio dell'abitato del Comune di Carovigno, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di notifica dell'ulteriore provvedimento del Commissario Delegato e, comunque, non oltre il 13 giugno 2004, che, individuato lo scarico definitivo e fissati i relativi limiti, disporrà redazione del progetto di adeguamento dello stesso impianto»;

veniva altresì disposto «l'affidamento all'Amministrazione provinciale di Brindisi territorialmente competente, per il tramite del Presidio Multifunzionale di Prevenzione della A.U.S. legge BR/1», di appositi controlli le cui risultanze sarebbero dovute essere trasmesse all'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia al fine di assicurare: «a) che non vengano superati, fino alla durata della proroga di cui trattasi, gli *standards* conseguiti dall'effluente allo scarico dopo la diminuzione del carico inquinante; b) che sia provveduto a smaltire i fanghi disidratati con le modalità previste dalla normativa vigente; c) che sia prevista attorno allo scarico una fascia di rispetto, con raggio di 500 metri all'intorno del punto di scarico, nella quale non è ammesso l'emungimento delle acque per qualsiasi uso»;

le previsioni ivi contenute, in particolare quelle riguardanti la limitazione temporale degli interventi, però, venivano ignorate e disattese;

con documento Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia prot. n. 0001035 del 10 gennaio 2012, recante ad oggetto: "Impianto di depurazione consortile di Carovigno. Richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui depurati. Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2011. Parere di Arpa Puglia", veniva espressamente riconosciuta dal dirigente ambientale e dal direttore del Dipartimento ambientale provinciale dell'ARPA di Brindisi in carica «la necessità di eliminare l'attuale scarico in falda del depuratore di Carovigno, soggetto peraltro a procedura di infrazione da parte della Comunità Europea»;

con decreto n. 23/CD/A del 21 maggio 2012, il commissario delegato in carica, Nichi Vendola, esprimeva il «diniego definitivo all'applicazione della proroga allo scarico nel sottosuolo dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'abitato del Comune di Carovigno, per mancanza dei presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012 e di disporre l'archiviazione della relativa pratica». Veniva altresì disposto che il decreto venisse notificato alla Direzione generale dell'Acquedotto Pugliese SpA, al Sindaco di Carovigno, alla Provincia di Brindisi e al Servizio tutela delle acque dell'Assessorato regionale delle opere pubbliche e protezione civile;

il diniego, tuttavia, non veniva in alcun modo rispettato e il depuratore risulta essere ancora in funzione;

nel *dossier* "La depurazione in Puglia. Stato dell'arte e proposte per uscire dall'emergenza ambientale" del 2013 e diffuso da Legambiente si evidenziano «situazioni imbarazzanti come per esempio a Carovigno, dove il depuratore (che dovrebbe essere spento) non depura» in un desolante quadro in cui «taluni impianti pugliesi non rispettano i limiti di legge, né quelli della tabella 4, che prevede i limiti più stringenti ed è obbligatoria per gli impianti che scaricano sul suolo, né tantomeno quelli della più blanda tabella 1, che fissa i valori per i reflui depurati che confluiscono in acque superficiali»;

considerato che:

a conferma di quanto statuito, la stessa relazione dell'atto unico di collaudo del 5 dicembre 2011 relativa ai lavori di "realizzazione del 1° lotto (1° e 2° stralcio) dell'impianto intercomunale di depurazione di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino con i correlativi collettori di adduzione", evidenziava «l'incompletezza dell'impianto (con particolare riferimento al mancato completamento del digestore dei fanghi)»;

dal rapporto di prova n. 2353-2013 Rev. 1 del Dipartimento ambientale provinciale di Brindisi recante data 16 ottobre 2013, l'"Impianto di depurazione di Carovigno Vecchio" risulta essere «non conforme per i parametri "solidi sospesi totali", "BOD5", "COD", "Tensioattivi totali", "Azo-

to totale" e "Fosforo totale" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab. 4 All. 5 Parte III del decreto legislativo 152/06. Non conforme altresì per i parametri "solidi sospesi", "BOD5" e "COD" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab. 1 All. 5 Parte III del decreto legislativo 152/06 per impianti aventi potenzialità > 10000 A.E.». Inoltre, risulta che il valore del parametro batteriologico *Escherichia coli* eccede quello previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, con conseguente non conformità ai limiti stabiliti dalla Tab. 4 citata. Risultati del tutto analoghi si registrano relativamente a rapporti di prova ed analisi effettuate in precedenza da ARPA Puglia sullo stesso depuratore;

inoltre, ad aggravio della situazione, con atto dirigenziale del Servizio risorse idriche della Regione Puglia n.136 del 2 settembre 2014 veniva rilasciata alla società Acquedotto pugliese l'autorizzazione all'esercizio dello scarico provvisorio nel "canale Reale" delle acque reflue depurate effluenti da un nuovo impianto consortile di trattamento a servizio dell'agglomerato di Carovigno;

considerato, inoltre che secondo quanto riportato dal "Report sulla depurazione in Puglia", recante data settembre 2013 e redatto dall'Area regionale di coordinamento politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche «la Regione Puglia è interessata da procedure d'infrazione attivate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano per la mancata applicazione della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (artt. 3, 4 e 5). In particolare, il procedimento di infrazione (2004/2034) è stato avviato dalla Commissione europea nell'anno 2004 per il mancato adeguamento alla citata direttiva dei sistemi fognari e degli impianti di trattamento a servizio degli agglomerati urbani superiori ai 15.000 abitanti equivalenti». Nello specifico, «la Corte di Giustizia Europea con sentenza depositata in data 19 luglio 2012 relativa alla Causa C - 565/10, ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271 e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali»;

considerato, infine, che ai sensi del comma 4 dell'art. 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici; nel successivo comma 5 viene statuito che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale

ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario assumere, in applicazione del principio di precauzione, le misure di prevenzione di cui l'art. 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ogni misura necessaria e di pertinenza, al fine di garantire un'effettiva protezione e salvaguardia dell'area interessata;

quali siano i motivi per cui, nonostante la sussistenza di procedure d'infrazione attivate all'uopo dalla Commissione europea e i rapporti di non conformità chimica e microbiologica del depuratore di Carovigno, le prescrizioni temporali degli interventi di scarico dei reflui siano state pedissequamente disattese dai soggetti e dalle autorità coinvolti;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno verificare se la Regione Puglia, di concerto con i Comuni coinvolti, abbia individuato o intenda determinare soluzioni tecniche condivisibili che tutelino l'ambiente e l'ecosistema e che rispettino il dettato normativo del codice dell'ambiente;

se, per quanto di competenza, non ritengano opportuno attivare politiche ambientali atte al contrasto dell'intrusione marina e della costante desertificazione dei territori interessati, scongiurando il rischio concreto della compromissione dell'equilibrio ambientale.

(4-03018)

(18 novembre 2014)

RISPOSTA. - In via preliminare si deve evidenziare che questo Ministero è pienamente consapevole della situazione di criticità dello stato della depurazione e del collettamento sul territorio nazionale ed è costantemente impegnato con la massima attenzione ad intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione della problematica, in primo luogo con un'attività costante di impulso nei confronti dei singoli enti competenti in materia di gestione delle acque e di depurazione, affinché pongano in essere tutto quanto necessario per il superamento delle procedure di infrazione già in essere e per il raggiungimento del pieno rispetto del diritto interno e di quello dell'Unione europea.

Ciò posto, per quanto concerne il caso di specie, il Ministero è a conoscenza della situazione relativa al depuratore di Carovigno e sta ponendo in essere una serie di azioni volte alla risoluzione della problematica.

Con deliberazione CIPE n. 60/2012, e successivo accordo di programma quadro siglato dai Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti e dalla Regione Puglia sono state stanziante risorse economiche per i seguenti interventi: 1) intervento relativo alle opere di collettamento dei comuni di San Vito dei Normanni e San Michele salentino a Carovigno, già concluso ed autorizzato in via provvisoria e temporanea allo scarico nel canale Reale, in attesa della rifunzionalizzazione della condotta sottomarina; 2) intervento relativo alla rifunzionalizzazione della condotta sottomarina esistente in zona Apani per lo scarico effluente da impianto depurazione consortile di Carovigno, che, secondo le comunicazioni del mese di settembre 2015 provenienti dalla Regione, sarà iniziato a dicembre; 3) intervento di prolungamento della condotta sottomarina di Carovigno per circa 1.000 metri, con realizzazione di nuovi diffusori fino al raggiungimento della batimetrica di 25 metri, che, secondo le già menzionate comunicazioni dello scorso settembre, sarà iniziato a ottobre 2015.

Questo Ministero, inoltre, è attento a valutare la possibilità di utilizzare i poteri conferiti dall'ordinamento per far fronte alle situazioni di questo tipo, tra cui non solo le misure di prevenzione di cui all'art. 301, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche i poteri sostitutivi straordinari di cui agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, di recente disciplinati, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(9 ottobre 2015)
